



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 126 DEL 08/07/2026

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEFINIZIONE ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AL 31.12.2025 - BILANCIO CONSOLIDATO 2025 DEL COMUNE DI LODI

L'anno 2026 addì 08 del mese di luglio alle ore 10:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Tra i componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza risultano presenti/assenti alla discussione della presente deliberazione:

FUREGATO ANDREA	Sindaco	Presente
TAGLIAFERRI LAURA	Vice Sindaco	Presente
CASERINI STEFANO	Assessore	Presente
DEVECCHI MARIAROSA	Assessore	Assente
MILANESI FRANCESCO	Assessore	Presente
MINOJETTI MANUELA	Assessore	Presente
PIACENTINI SIMONE	Assessore	Presente
POZZOLI SIMONETTA	Assessore	Assente
MASCHERONI MARCO	Assessore	Presente

Assume la presidenza il Sindaco Andrea Furegato.

Assiste il Segretario Generale Diego Carlino.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, a firma del dirigente BERGAMASCHI CINZIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- Il c. 1 dell'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 ai sensi del quale il Comune di Lodi è tenuto a predisporre il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del medesimo D. Lgs. 118/2011;
 - il c. 2 dell'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011, il quale specifica che il bilancio consolidato è composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, e deve essere approvato, ai sensi della lett. c) del c. 1 dell'art. 18 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dall'art.1, comma 646, lettera f della l. 199/2025, entro il 30 ottobre successivo all'anno cui si riferisce;
 - Gli artt. 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del D. Lgs. 118/2011 che definiscono i presupposti normativi per individuare gli enti strumentali e le società di capitali da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito GAP) del Comune di Lodi; nello specifico, le disposizioni richiamate riportano le seguenti indicazioni:
 - ☛ Ente strumentale controllato: azienda o ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - ☞ il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - ☞ il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - ☞ la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - ☞ l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - ☞ un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
- L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

- ☛ Ente strumentale partecipato: azienda o ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una partecipazione pur in assenza delle condizioni di controllo di cui al punto precedente
- ☛ Società controllata: la società nella quale l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - ☞ il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - ☞ il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole; in tal senso, i contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante;

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

- ☛ Società partecipata: società nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata; è in ogni caso considerata società partecipata, secondo quanto evidenziato dal Principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 del D. Lgs. 118/2011, la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Visto altresì che:

- nella riunione del 17 luglio 2019, la Commissione Arconet, organismo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali e di aggiornare gli allegati al titolo primo del D. Lgs. 118/2011, a fronte di specifico quesito formulato dall'ANCI, ha elaborato la seguente risposta:

“In risposta al vostro quesito si prende atto che, in forza della previsione normativa dell'art. 11 sexies del D.L. 135/2018, convertito in Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, per le Fondazioni ex Ipab (derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207) “la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico.”

Ciò premesso permane un multistrato normativo che richiede, al fine di verificare se una ex Ipab deve essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), l'attento esame dell'atto costitutivo e dello statuto al fine di verificare se, fermo rimanendo che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione non si configura quale controllo pubblico per le fondazioni ex IPAB facenti parte del terzo settore, sussista almeno

una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni (ad esempio l'obbligo di ripianare i disavanzi)''.

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 86/2021, ponendo nuovamente l'attenzione sull'inquadramento delle fondazioni ex Ipab ai fini della redazione del bilancio consolidato degli enti locali, ha fornito ulteriori spunti sul tema della rilevanza delle stesse; in particolare, dopo attenta analisi del principio contabile sul punto, la corte ha preso in esame l'art. 11 sexies del D.L. 135/2018, convertito in Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019. In ordine a tale disposizione si è anche pronunciata la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia (con i pareri n. 22/2020 e n. 35/2020) che, richiamando quanto riportato nel riscontro fornito dalla Commissione Arconet (nella riunione del 17 luglio 2019) a un quesito formulato dall'Anci, (come riportato al punto precedente), ha rilevato che con riguardo alla riconduzione delle ex IPAB nel perimetro di consolidamento *“le modifiche introdotte dall'art. 11 sexies del D.L. n. 135/2018, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, abbiano una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo, anche alla luce dell'ambito di loro immediata applicazione (governance delle imprese sociali e identificazione degli enti del Terzo settore). È rimandato, pertanto, all'ente il compito di valutare complessivamente la sussistenza delle altre condizioni previste dall'art. 11-ter del d.lgs. n. 118/2011, anche in funzione della natura specifica delle attività svolte dalla fondazione.”*
- la portata innovativa della sopra richiamata deliberazione n. 86/2021 sta nel richiamo che i magistrati fanno al c.2 dell'art. 11ter del D.lgs. 118/2011 il quale dispone che *“si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1”*, dando rilievo alla definizione di *“ente strumentale partecipato”*, caratteristica che pertanto va valutata unitamente alla verifica dell'assenza dei requisiti di controllo, in una visione di analisi unitaria.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 19/03/2026 avente ad oggetto: “Cessazione della disciplina delle onlus e processo di trasformazione - approvazione delle modifiche dello statuto della fondazione santa chiara di Lodi”;

Tenuto conto che:

- Il Comune di Lodi designa nella Fondazione Santa Chiara - Centro multiservizi per la popolazione anziana onlus, organismo derivante dal processo di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del DPCM 16/02/1990 e del D. Lgs. 207/2001, n. 6 Amministratori e, nei confronti della medesima Fondazione non si rilevano altre condizioni statutarie o convenzionali che, ai sensi dell'art. 11 ter del D. Lgs. 118/2011, possano configurare, limitatamente al quadro normativo e di prassi concernente la predisposizione del Bilancio consolidato del Comune di Lodi, una forma di controllo sull'organismo tale da poterlo ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica di questo ente e quindi nel perimetro di consolidamento;
- A seguito dei chiarimenti di cui ai punti precedenti, intercorsi a partire dall'esercizio 2019, non ricorrono pertanto più i presupposti per ricomprendere nel processo di consolidamento, la Fondazione Santa Chiara - Centro multiservizi per la popolazione anziana onlus.

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 11.09.2023 il Comune di Lodi ha aderito alla Fondazione di partecipazione “Casa della Comunità ETS” in qualità di socio partecipante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 dell’11.12.2024 il Comune di Lodi ha aderito alla Fondazione di Partecipazione “Cers Solare Lodigiana” in qualità di socio promotore fondatore;

In materia di fondazioni, la **Corte dei Conti Lombardia, con delibera 157/2020**, nel richiamare la propria precedente deliberazione 303/2018/PAR, ribadisce il principio secondo cui *“le Fondazioni rientrano nel gruppo amministrazione pubblica e che, ai fini dell’inserimento nel bilancio consolidato, occorre valutare il principio dell’irrilevanza per definire l’elenco degli enti da inserire nel bilancio consolidato. Tale profilo è ulteriormente esplicitato nel paragrafo 2 del principio contabile contenuto nell’All. 4/4 al d.lgs. 118/2011, dove si legge “ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società”, e nel DM dell’11 agosto 2017, che ricomprende in tale gruppo gli “enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni”.*

Preso atto che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 26.06.2019 il Comune di Lodi ha esercitato il diritto di recesso dall’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano servizi alla persona e che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 22/06/2023 ha aderito nuovamente all’Azienda, a far data dal 01 gennaio 2024, e pertanto questa viene inclusa nella definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Lodi a decorrere dal bilancio consolidato 2024;
- a seguito dell’ingresso di nuovi enti soci nell’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali (Acsi), la quota di partecipazione del Comune di Lodi è del 28,94%, come deliberato dall’Assemblea Consortile in data 23/04/2025;
- la percentuale di partecipazione in Giona s.r.l. in capo all’Amministrazione comunale è stata ceduta ad Astem s.p.a a seguito della fusione per incorporazione di Giona s.r.l. in Astem s.p.a. stipulata in data 30/06/2025 ma con effetti contabili a partire dal 01/01/2025 e pertanto Giona s.r.l. non sarà più inclusa nella definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Lodi a decorrere dal bilancio consolidato del 2025;
- a seguito dell’approvazione con atto consiliare n. 105 del 05.10.2021 del nuovo contratto di servizio che disciplina i rapporti con AFC srl, si è formalizzata da parte del Comune la quota di partecipazione diretta nella medesima società AFC srl in esito al conferimento della istituenda nuova farmacia nella misura del 10,50% al capitale sociale, ferma restando la quota di partecipazione indiretta detenuta tramite Astem spa pari all’89,50% del 99,22% detenuto in Astem spa dal Comune di Lodi;
- al 31/12/2025, il Comune detiene una partecipazione diretta pari al 0,0026% al capitale di Banca popolare etica società cooperativa per azioni ed una partecipazione indiretta, attraverso Astem spa, pari al 0,3608% (99,22% di 0,3637% partecipazione diretta di Astem spa in A2A spa) al capitale di A2A spa e che, ai sensi del paragrafo 3.1 del principio contabile 4/4 “ Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato “ *sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’ 1% del capitale della società partecipata* ;
- a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 21/12/2023 avente ad oggetto “Trasformazione del consorzio per la formazione professionale e per l'educazione permanente

(c.f.p.) in azienda speciale consortile per la formazione, l'orientamento ed il lavoro del lodigiano (Asfol) si è modificata la natura giuridica di tale Azienda e che questa viene inclusa nella definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Lodi a decorrere dal bilancio consolidato 2024;

- a seguito del recesso da parte del Comune di San Martino in Strada dall'Azienda speciale consortile per la formazione, l'orientamento ed il lavoro del lodigiano (Asfol), la quota di partecipazione del Comune di Lodi è del 76,5%, come deliberato dall'Assemblea Consortile in data 30/04/2025;

Dato atto inoltre che il Comune deteneva una partecipazione diretta pari al 6% del capitale della società Eal srl, ora fallita e la cui procedura di liquidazione si è conclusa in data 24/02/2025 con la cancellazione dal registro delle imprese, della quale non si procede al consolidamento in quanto, ai sensi del paragrafo 2, punto 3, del principio contabile 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato *"non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale"*;

Dato atto che:

- con riferimento alla Fondazione Parco Tecnologico Padano in liquidazione, la quota di partecipazione, ai fini della costruzione del bilancio consolidato, viene calcolata con riferimento alla rappresentanza dell'Ente nell'assemblea congiunta dei soci Fondatori e dei soci Benemeriti di cui all'art. 7 del vigente Statuto della Fondazione, percentuale determinata nel valore del 25% a seguito del recesso dell'Università degli Studi di Milano dalla compagine dei soci benemeriti a decorrere dal 01/01/2024, in quanto a tale assemblea congiunta sono assegnati compiti strategici quali l'approvazione dei bilanci e dei budget di esercizio;
- in data 18/09/2025 l'assemblea dei soci della società PTP Science Park Scarl ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria della stessa;

Richiamato:

- il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011, il quale fornisce indicazioni pratiche relativamente alla definizione del GAP e del perimetro di consolidamento prevedendo altresì al punto 1 che: *"è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce"* nonché alle attività preliminari al consolidamento, di cui si ritiene opportuno evidenziare i seguenti passaggi:

Definizione GAP e Perimetro di consolidamento

- ☛ Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (Elenco GAP);
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (Elenco Perimetro).
- ☛ Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
- ☛ I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

☂ Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco GAP possono non essere inseriti nell'elenco Perimetro nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri:

- 📊 totale dell'attivo;
- 📊 patrimonio netto;
- 📊 totale dei ricavi caratteristici;

una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo; nel caso la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenti, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento; sono in ogni caso considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale delle società partecipate non affidatarie dirette di servizi per conto dell'ente;

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria. (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 30/09/2025 *“Approvazione bilancio consolidato 2024 del gruppo amministrazione pubblica comune di Lodi”*;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 189 del 03/12/2025 *“Definizione organismi del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento al 31.12.2025 - bilancio consolidato 2025 del comune di Lodi”* che ha approvato i parametri contabili del Comune di Lodi, funzionali a verificare la rilevanza dei bilanci degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento;

Dato atto che si rende necessario l'aggiornamento dei parametri contabili del Comune di Lodi funzionali a verificare la rilevanza dei bilanci degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2025 del Comune di Lodi con delibera di consiglio comunale n. 33 del 28/04/2026 e che i parametri per l'esercizio 2025 sono i seguenti:

Parametro	Esercizio 2025	Soglia 3%	Soglia 10%
-----------	----------------	-----------	------------

Totale attivo	266.901.758,00	8.007.052,74	26.690.175,80
Patrimonio netto	187.127.812,71	5.613.834,38	18.712.781,27
Totale ricavi caratteristici	51.029.687,58	1.530.890,62	5.102.968,75

Rilevato che:

- ai sensi di quanto disposto dai riferimenti normativi e di prassi precedentemente richiamati, l'elenco Gap del Comune di Lodi risulta così composto:

N.	Ente/ Società	Quota partecipazione	Classificazione	Legame	Rilevanza Economica	Note
1	Astem S.p.a.	99,22%	Società controllata - art. 11 quater D. Lgs. 118/2011	Diretto	SI	Società in house
2	Azienda Farmacie Comunali Lodi S.r.l.	99,30%	Società controllata - art. 11 quater D. Lgs. 118/2011	Indiretto	SI	Società in house - Quota di partecipazione 89,50 %
				Diretto	SI	Società in house - Quota di partecipazione 10,50%
3	Sporting Lodi S.r.l.	49,61%	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Indiretto	SI	Società a capitale misto, partecipazione superiore al 20%
4	Società Acqua Lodigiana S.r.l. - S.A.L. S.r.l.	12,33%	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Diretto	SI	Società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta dei servizi
5	Azienda speciale consortile per la formazione, l'orientamento e il lavoro del lodigiano (Asfol)	76,50%	Ente strumentale controllato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretto	SI	
6	Azienda Speciale Consortile Servizi intercomunali (Acsi)	28,94%	Ente strumentale controllato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretto	SI	
7	Consorzio di gestione del Parco Regionale Adda Sud	10,69%	Ente strumentale partecipato –	Diretto	NO	

N.	Ente/ Società	Quota partecipazione	Classificazione	Legame	Rilevanza Economica	Note
			art. 11 ter D. Lgs. 118/2011			
8	Fondazione Parco Tecnologico Padano in liquidazione	25% *	Ente strumentale partecipato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretto	NO	
9	Consorzio Navigare l'Adda	6,67%	Ente strumentale partecipato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretto	NO	
10	Fondazione di partecipazione “Casa della Comunità”	16,65%	Ente strumentale partecipato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretto	NO	
11	Fondazione di partecipazione “Cers Solare Lodigiana”	26,67%	Ente strumentale partecipato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretto	NO	

*la quota di partecipazione, ai fini del bilancio consolidato, viene calcolata con riferimento alla rappresentanza dell'Ente nell'assemblea congiunta dei soci Fondatori e dei soci Benemeriti di cui all'art. 7 dello Statuto.

- ai sensi di quanto disposto dai riferimenti normativi e di prassi precedentemente richiamati, il perimetro di consolidamento del Comune di Lodi risulta composto dai seguenti organismi:

Ente/ Società	Quota partecipazione	Classificazione	Metodo consolidamento	Gruppo
Astem S.p.a.	99,22%	Società controllata - art. 11 quater D. Lgs. 118/2011	Integrale	No
Azienda Farmacie Comunali Lodi S.r.l.	99,30%	Società controllata - art. 11 quater D. Lgs. 118/2011	Integrale	No in quanto non consolidata da Astem
Sporting Lodi S.r.l.	49,61%	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Proporzionale	No in quanto non consolidata da Astem
Società Acqua Lodigiana S.r.l. - S.A.L. S.r.l.	12,33%	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Proporzionale	No
Azienda Speciale Consortile Servizi intercomunali (Acsi)	28,94%	Ente strumentale controllato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Proporzionale	No

Ente/ Società	Quota partecipazione	Classificazione	Metodo consolidamento	Gruppo
Azienda speciale consortile per la formazione, l'orientamento e il lavoro del lodigiano (Asfol)	76,50%	Ente strumentale controllato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Integrale	No

Rilevato che:

- tali elenchi possono essere oggetto di aggiornamento sempre con atto deliberativo della Giunta Comunale come indicato dal principio contabile concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- la documentazione e le informazioni impiegate per la definizione degli elenchi di cui al punto precedente sono conservati presso gli uffici dell'ente;
- rispetto al GAP dell'esercizio 2024, ai fini della definizione del GAP dell'esercizio 2025 e relativo perimetro non vengono incluse la società Lodinnova s.r.l. in liquidazione in quanto cancellata dal registro delle imprese in data 27/06/2025, la società Giona srl in quanto fusa per incorporazione in Astem spa con effetti contabili dal 01/01/2025 e la società Eal srl in liquidazione in quanto cancellata dal registro delle imprese in data 24/02/2025;

Atteso che il Dirigente competente provvederà a:

- comunicare ad enti strumentali e società la loro inclusione nel perimetro di consolidamento dell'Ente per l'esercizio 2025;
- trasmettere a ciascuno di essi l'elenco di tutti gli altri soggetti ricompresi nel consolidato;
- richiedere i bilanci e le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
- richiedere la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.lgs. n. 118/2011;
- richiedere le informazioni sui rapporti infragruppo e ogni ulteriore documentazione necessaria per la redazione del bilancio consolidato 2025 che le società e gli enti dovranno inviare al Comune di Lodi rispettando le scadenze che verranno fissate dall'ufficio finanziario, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato e coerenti con la data ultima di approvazione del documento;

Visti i seguenti atti:

- lo schema di lettera da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Lodi", al fine di coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2025, necessarie per la redazione del bilancio consolidato al 31.12.2025, **allegato A)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- le direttive per la predisposizione del bilancio consolidato al 31.12.2025 del Comune di Lodi da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Lodi", al fine di coordinare le operazioni di

consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di cui in **allegato B)** a sua volta declinato nei seguenti atti **B1)** , **B2)** , **B3)** e **B4)** come segue:

- **B)** Direttive per la predisposizione del bilancio consolidato al 31.12.2025 del Comune di Lodi;
- **B1)** Criteri di rilevazione e valutazione;
- **B2)** Prospetto di riclassificazione del bilancio civilistico con indicazioni integrative per la riclassificazione;
- **B3)** Schema di rilevazione dei rapporti infragruppo per ognuno degli organismi del perimetro;
- **B4)** Esempio pratico di indicazioni dei rapporti infragruppo.

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale ed il D.lgs. n.267/2000;

Acquisti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 da parte del Dirigente della Direzione 1 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e allegati quale parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

- 1. Di approvare** l'elenco degli organismi ricompresi nel GAP del Comune di Lodi, di seguito riportato, **allegato C1**:

N.	Ente/ Società	Quota partecipazione	Classificazione	Legame	Rilevanza Economica	Note
1	Astem S.p.a.	99,22%	Società controllata - art. 11 quater D. Lgs. 118/2011	Diretto	SI	Società in house
2	Azienda Farmacie Comunali Lodi S.r.l.	99,30%	Società controllata - art. 11 quater D. Lgs. 118/2011	Indiretto	SI	Società in house - Quota di partecipazione 89,50 %
				Diretto	SI	Società in house - Quota di partecipazione 10,50%
3	Sporting Lodi S.r.l.	49,61%	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Indiretto	SI	Società a capitale misto, partecipazione superiore al 20%
4	Società Acqua Lodigiana S.r.l. - S.A.L. S.r.l.	12,33%	Società partecipata - art. 11	Diretto	SI	Società a totale partecipazione pubblica

N.	Ente/ Società	Quota partecipazione	Classificazione	Legame	Rilevanza Economica	Note
			quiquies D. Lgs. 118/2011			affidataria diretta dei servizi
5	Azienda speciale consortile per la formazione, l'orientamento e il lavoro del lodigiano (Asfol)	76,50%	Ente strumentale controllato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretto	SI	
6	Azienda Speciale Consortile Servizi intercomunali (Acsi)	28,94%	Ente strumentale controllato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretto	SI	
7	Consorzio di gestione del Parco Regionale Adda Sud	10,69%	Ente strumentale partecipato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretto	NO	
8	Fondazione Parco Tecnologico Padano in liquidazione	25% *	Ente strumentale partecipato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretto	NO	
9	Consorzio Navigare l'Adda	6,67%	Ente strumentale partecipato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretto	NO	
10	Fondazione di partecipazione “Casa della Comunità”	16,65%	Ente strumentale partecipato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretto	NO	
11	Fondazione di partecipazione “Cers Solare Lodigiana”	26,67%	Ente strumentale partecipato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretto	NO	

*la quota di partecipazione, ai fini del bilancio consolidato, viene calcolata con riferimento alla rappresentanza dell'Ente nell'assemblea congiunta dei soci Fondatori e dei soci Benemeriti di cui all'art. 7 dello Statuto.

2. Di approvare l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di Lodi, riferito all'esercizio 2025, di seguito riportato, **allegato C2**:

Ente/ Società	Quota partecipazione	Classificazione	Metodo consolidamento	Gruppo
Astem S.p.a.	99,22%	Società controllata - art. 11 quater D. Lgs. 118/2011	Integrale	No
Azienda Farmacie Comunali Lodi S.r.l.	99,30%	Società controllata - art. 11 quater D. Lgs. 118/2011	Integrale	No in quanto non consolidata da Astem
Sporting Lodi S.r.l.	49,61%	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Proporzionale	No in quanto non consolidata da Astem
Società Acqua Lodigiana S.r.l. - S.A.L. S.r.l.	12,33%	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Proporzionale	No
Azienda speciale consortile per la formazione, l'orientamento e il lavoro del lodigiano (Asfol)	76,50%	Ente strumentale controllato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Integrale	No
Azienda Speciale Consortile Servizi intercomunali (Acsi)	28,94%	Ente strumentale controllato – art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Proporzionale	No

3. Di approvare altresì i seguenti allegati:

- lo schema di lettera da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Lodi”, al fine di coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2025 necessarie per la redazione del bilancio consolidato al 31.12.2025, **allegato A)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- le direttive per la predisposizione del bilancio consolidato al 31.12.2025 del Comune di Lodi da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Lodi”, al fine di coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di cui in **allegato B)**, a sua volta declinato nei seguenti atti **B1) , B2) , B3) e B4)** come segue:
 - **B)** Direttive per la predisposizione del bilancio consolidato al 31.12.2025 del Comune di Lodi;
 - **B1)** Criteri di rilevazione e valutazione;
 - **B2)** Prospetto di riclassificazione del bilancio civilistico con indicazioni integrative per la riclassificazione;
 - **B3)** Schema di rilevazione dei rapporti infragruppo per ognuno degli organismi del perimetro;

■ **B4)** Esempio pratico di indicazioni dei rapporti infragruppo;

4. **Di trasmettere** la presente deliberazione ed i relativi allegati, tramite i competenti uffici comunali, a tutti gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di Lodi nonché al Collegio dei Revisori del Comune di Lodi;
5. **Di dichiarare**, al fine di consentire gli adempimenti di cui ai punti precedenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente la presente deliberazione;

Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale

Sottoscritta dal Segretario Generale
CARLINO DIEGO
con firma digitale